



FEDERAZIONE
ITALIANA
BASEBALL
SOFTBALL

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nella persona dei signori:

- Avv. Letizia Lombardi (Presidente)
- Avv. Maria Valeria Feraco (2° componente)
- Avv. Carlo Rasia (3° componente)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel Procedimento n. 1/2018 CSA, promosso dalla promosso dalla ASD Paternò Red Sox Baseball e dal sig. Nunzio Botta "in proprio quale presidente dell'associazione" avverso "le delibere e le decisioni e/o provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale contenute nel comunicato ufficiale n. 3002 del 17 aprile 2018 e nel comunicato ufficiale n. 3002 bis del 17 aprile 2018"

Con reclamo pervenuto a mezzo pec in data 23 aprile 2018, l'ASD Paternò Red Sox Baseball e il sig. Nunzio Botta hanno impugnato i provvedimenti emarginati, sulla scorta dei seguenti motivi: incompetenza del Giudice sportivo nazionale; erronea ricostruzione in fatto ed in diritto ed errata applicazione di norme; illegittimità ed eccessività delle sanzioni e dei provvedimenti per mancata valutazione delle circostanze attenuanti.

Conclude la reclamante, chiedendo, previa audizione, in via preliminare "la sospensione dell'esecuzione", ai sensi dell'art. 44.2 del Regolamento di Giustizia; in via pregiudiziale e preliminare subordinata accertare a dichiarare l'incompetenza del Giudice sportivo nazionale; in via principale nel merito di annullare e/o dichiarare nulle le decisioni impuginate; in subordine dichiarare applicare esclusivamente la sanzione prevista in casi di rinuncia alla partecipazione al campionato dopo il suo inizio con conseguente annullamento di tutte le altre sanzioni e/o provvedimento disciplinare adottati a carico dell'associazione e del suo Presidente; in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di comminazione di eventuali sanzioni e/o provvedimenti disciplinari tenere conto nella misura della sanzione di tutte le circostanze attenuanti d e del comportamento orientato secondo buona fede dei reclamanti mantenendola nei limiti del minimo edittale.

Con provvedimento del 26 aprile 2018, reso ai sensi artt. 5.10 e 44.2 del Regolamento di Giustizia, rigettata l'istanza di sospensione, veniva costituito il Collegio e fissata l'udienza in camera di consiglio per il giorno 09 maggio 2018, ore 16.30.

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI - VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA

Tel. 06 32297201 - Fax 06 01902684 E-mail: segreteria@fibs.it Sito internet: www.fibs.it

Cod. Fisc. 05275570587 - P. IVA 01383101001



Alla predetta camera di consiglio, compariva il difensore dei reclamanti, che insisteva per l'accoglimento del reclamo, ribadendo le difese articolate nell'atto introduttivo, e depositava attestazione bancaria relativa al versamento della rata di debito pregresso in favore della Fibs, acclusa al fascicolo del procedimento sub n. 17).

All'esito della predetta audizione, non essendo comparso, né costituito, alcun altro interessato, la Corte riservava la decisione.

MOTIVI

Preliminarmente al vaglio dei motivi di reclamo, si pone la questione relativa al contraddittorio, posto che il caso all'attenzione ha visto la regolare costituzione della sola reclamante.

Ad avviso del Collegio, l'indicato operato deve considerarsi corretto, posto che - nel caso che occupa - non si rinvengono ulteriori interessati, laddove peraltro la Federazione, a conoscenza del reclamo, ha ritenuto di non costituirsi formalmente in giudizio.

Come noto, infatti, ricalcando i principi di giustizia sportiva del Coni (cfr. art. 2.2), l'art. 14.2 RG sancisce che "*Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo*".

Orbene, un approccio dogmatico, che cristallizzerebbe in un sacrario i siffatti principi, ritenendoli aprioristicamente inderogabili, verrebbe a riverberarsi negativamente proprio sul principio del giusto processo e sul diritto fondamentale ad una ragionevole durata del medesimo, scevro da qualunque diseconomia temporale (cfr. Cass. civ. sez. III n. 895/2016; SS.UU. Cass. civ. n. 11523/2013): diversamente, calando gli indicati principi nella realtà processuale, deve ritenersi che non si debba dare in maniera assoluta necessariamente ingresso, anche nel processo sportivo, agli "*interessati*".

Ed invero, la ricerca di interessati - peraltro e non a caso "eventuali", a mente dell'art. 42.1 RG - nell'ambito del diverso procedimento di istanza di riserva scritta - è compito precipuo dell'organo giudicante. Quest'ultimo, nell'espletare tale attività, deve valutare - sulla scorta del consolidato orientamento del giudice di legittimità citato - da un lato, la concreta situazione giuridica sostanziale portata alla sua cognizione e, dall'altro, la sussistenza di un interesse concreto ed attuale da parte di ulteriori soggetti ad essere parte del procedimento e, in ultima analisi, l'utilità dell'accertamento giudiziale nei confronti della parte non inclusa nel processo sportivo.

Nel caso sottoposto al vaglio di questa Corte, non sussiste l'interesse a contraddire di alcuna delle altre squadre che hanno visto annullate le partite giocate con la rinunciataria, poiché l'indicato



annullamento si è posto come conseguenza diretta - positivamente prevista - dell'esercizio della facoltà di rinuncia al campionato a mente dell'art. 2.07 RAA, né più in generale - considerando la domanda azionata dalla reclamante - sussiste in concreto alcun interesse a contraddire da parte della indicate squadre avversarie, se non da parte della Federazione, che - come detto - ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.

Passando alla disamina dei motivi di reclamo, si osserva quanto segue.

A) Il primo motivo va rigettato, ritenendosi sussistente la competenza del Giudice sportivo.

Ed invero, va ricordato che gli artt. 14 e 25 del Codice Giustizia Coni (ripresi dall'art. 26 e 46 del regolamento FIBS) stabiliscono una competenza residuale del Giudice federale rispetto a quello sportivo. Infatti, la cognizione del primo coinvolge controversie che non sono originate da fatti avvenuti in occasione di una gara o direttamente collegati ad essa. Ad esso spetta decidere tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento ai Giudici sportivi.

Nella fattispecie, i fatti sanzionati sono sorti in seguito alla rinuncia al campionato e alla conseguente mancata partecipazione alle gare in calendario, e da tale fatto è sorta la competenza del Giudice sportivo.

B) Con il secondo motivo di ricorso, la reclamante deduce erronea ricostruzione in fatto ed in diritto ed errata applicazione di norme in relazione alla delibera/decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 3002 del 17 aprile 2018 con la quale il Giudice Sportivo applicava le sanzioni della sconfitta a tavolino, della penalizzazione per le successive due gare e dell'ammenda complessiva di € 12.000,00 (€ 6000,00 per ciascuna delle gare non disputate)

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

Ed infatti, la norma di cui all'art. 3.33 del RAA, disciplinante la "rinuncia espressa" alla partecipazione a singole gare federali, non può e non deve trovare applicazione nel caso di specie, siccome assorbita dalla fattispecie della rinuncia alla partecipazione al campionato, prevista e sanzionata dall'art. 2.07 del medesimo Regolamento.

Ed infatti, in ossequio al principio del c.d. *ne bis in idem* sostanziale ed ai criteri di ragionevolezza che devono guidare l'interprete delle norme, per lo stesso fatto materiale non possono essere addebitate all'autore più violazioni, vertendosi in un'ipotesi di concorso apparente, e non effettivo, di norme.



Quanto all'individuazione della norma prevalente, non v'è dubbio che nel caso di specie la stessa vada ravvisata - come detto - nell'art. 2.07 RAA, che ingloba quella di cui all'art. 3.33. Ed infatti, come correttamente osservato dalla reclamante, la rinuncia al campionato si pone in un momento antecedente alla rinuncia alle singole gare, che ne rappresenta solo la logica ed inevitabile conseguenza.

Nel caso di specie appare dunque improprio il riferimento alla fattispecie di "rinuncia alle gare", dovendosi più correttamente ricondurre la mancata disputa delle stesse non già ad una rinuncia dell'odierna reclamante a parteciparvi, quanto piuttosto all'annullamento delle medesime (e di tutte le gare del campionato di categoria A2 alle quali la reclamante aveva e/o avrebbe dovuto partecipare): annullamento che discende di diritto dalla comunicazione della rinuncia alla disputa dell'intero campionato.

Di conseguenza, vanno annullate le sanzioni inflitte in applicazione dell'art. 3.33 RAA, risultando correttamente irrogata quella ai sensi dell'art. 2.07 RAA, fermo restando che è sottratta al sindacato della Corte il vaglio della legittimità della CAA nella parte in cui prevede sanzioni pecuniarie.

C) Con il terzo motivo la reclamante deduce l'erroneità della decisione per non avere il Giudice sportivo riconosciuto alla medesima il diritto alla esenzione totale o parziale delle sanzioni inflitte ai sensi dell'art. 2.08 RAA.

Il motivo è infondato e va disatteso, posto che correttamente il Giudice sportivo ha ritenuto non sussumibile la difficoltà economica rappresentata nell'ambito della "rinuncia per cause di forza maggiore".

D) Quanto alla sanzione interdittiva, sulla scorta delle motivazioni sopra esposte, la medesima va ricondotta non già alla rinuncia alla disputa delle gare, bensì a mente dell'art. 2.07 RAA, che fa salve le sanzioni disciplinari previste dal RG, alla rinuncia al campionato, che non prevede un termine entro il quale esercitare la relativa facoltà. Di tal ché, sulla scorta di tale circostanza più che sulla asserita buona fede, peraltro non compiutamente provata, appare incongrua la sanzione irrogata che, pertanto va diminuita, come da dispositivo.

PQM

il Collegio definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo:

- annulla la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 3002 del 17 aprile 2018 nella parte in cui dispone a carico della società Paterno Red Sox Baseball 1. La sconfitta in ambedue le gare

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI - VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA

Tel. 06 32297201 - Fax 06 01902684 E-mail: segreteria@fibs.it Sito internet: www.fibs.it

Cod. Fisc. 05275570587 - P. IVA 01383101001



- non disputate; 2. La penalizzazione di un ulteriore partita persa, per ciascuna delle due gare non disputate; 3. L'ammenda di € 6.000,00 per ciascuna delle due gare non disputate;
- riforma la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 3002 del 17 aprile 2018 nella parte in cui ha inflitto l'interdizione al Presidente della società, sig. Nunzio Botta, sino al 16.07.2018, rideterminandone la durata in mesi due e, pertanto, sino al 16.06.2018.
 - conferma integralmente la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 3002 bis del 17 aprile 2018;
 - dichiara assorbita ogni altra questione;
 - dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia del presente grado, versato dalla reclamante.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09 maggio 2018.

2° Componente
Manis Valeri

Il Presidente
Luigi Scudato

3° Componente
Luigi Scudato